

# DIRETTIVA SULLA DENOMINAZIONE DELLE SQUADRE DELLA SBL

## A. Disposizioni generali

Il termine di "giocatore" utilizzato in questa direttiva designa indistintamente un giocatore o una giocatrice.

### Articolo 1

A fini promozionali, un club che partecipa a una delle competizioni di cui all'art. 2 della direttiva sull'organizzazione delle competizioni della SBL (DL 202) ha la possibilità di far precedere il nome della propria squadra dal nome del proprio sponsor principale.

Allo stesso tempo, una squadra che partecipa a una delle competizioni ha la possibilità di far seguire il nome della propria squadra da una denominazione allettante destinata a consolidare l'immagine della stessa (esempi: "Red Stars", "Lions", "Magic Women").

In ogni caso, il nome della squadra deve contenere un riferimento geografico sufficiente (cantone, città o regione) in relazione alla sede del club.

Il Comitato esecutivo valuta liberamente e senza appello il carattere sufficiente della designazione proposta.

### Articolo 2

Il nome di una squadra preceduto dal nome dello sponsor deve essere proposto a Swiss Basketball prima di qualsiasi utilizzo pubblico. Il nuovo nome può essere pubblicamente utilizzato solo dopo aver ottenuto l'accettazione del Comitato esecutivo.

Nelle sue comunicazioni a terzi o al club interessato, Swiss Basketball utilizza solo il nome ufficiale del club, senza l'indicazione dello sponsor.

Questa denominazione non potrà essere modificata nel corso della stagione e resta valida per tutta la durata di quest'ultima. Non dovrà essere in nessun caso di carattere equivoco o contrario all'etica sportiva.

In ogni caso, il Comitato esecutivo decide liberamente di accettare la proposta.

### Articolo 3

Un club può proporre un nome di una squadra preceduto dal nome dello sponsor prima o durante una stagione.

Tuttavia, l'annuncio nel corso della stagione non comporterà alcuna modifica delle pubblicazioni già realizzate da Swiss Basketball.

### Articolo 4

Il nome dello sponsor che precede il nome della squadra può essere cambiato una sola volta nel corso della stagione. L'annuncio di uno sponsor durante la stagione è considerato come un cambiamento.

### Articolo 5

In una stessa competizione, il nome dello sponsor non può essere lo stesso per più di una squadra.

In accordo con i club interessati, il Comitato esecutivo potrà accordare delle deroghe.

#### Articolo 6

Le squadre che partecipano a una coppa europea devono rispettare i regolamenti FIBA in materia di pubblicità.

#### Articolo 7

I nomi degli sponsor che precedono i nomi dei club o delle squadre devono d'altronde rispettare le altre disposizioni vigenti, in particolare la direttiva sugli sponsor e il supporto pubblicitario ai club (DL 209).

## **B. Disposizioni finali**

#### Articolo 8 Divergenze di testo

In caso di divergenze tra le diverse versioni della presente direttiva, fa fede il testo in francese.

#### Articolo 9 Entrata in vigore

La presente direttiva è stata adottata dalla Chambre des clubs d'élite il 2 luglio 2016.